



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE RISORSE
SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E STIME

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 08-04-2014

OGGETTO: *Contratto di locazione del 28.03.2003 relativo ad immobile posto in via Pisana 92. Liquidazione tassa di registro annualità successive alla prima periodo 1.04.2014 - 31.03.2015.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.67 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 17.12. 2009**;

Vista la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 28.06.2013**, con la quale è stato approvato il PEG ai sensi e per gli effetti dell'art.169 del D.lgs 267/00 e sono stati affidati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, sulla base del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con la **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27.06.2013**;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio 2014 ma la Giunta Comunale, con **atto n. 218 del 30.12.2013**, ha assegnato ai dirigenti, nelle more dell'approvazione del Bilancio preventivo 2014 da parte del Consiglio Comunale, la gestione provvisoria del PEG nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Considerato:

- che in data 28.03.2003 la sig.ra Sestini Elena concesse in locazione al Comune di Scandicci, con decorrenza 1° aprile 2003, un fondo posto in Via Pisana n. 92 da destinare a scuola di musica;
- che il contratto di locazione é stato registrato a Firenze il 16.04.2003 al n. 2930 Serie 3A;
- che in data 19.04.2011 é stato notificato a questa Amministrazione Comunale, allo scopo di esercitare il diritto di prelazione ex art. 38 legge n. 392/1978, il preliminare di compravendita sottoscritto tra la sig.ra Elena

Sestini, da un lato, ed i sigg. Recchia Pietro e Mariotti Gilberto, dall'altro, per l'immobile sopradetto;

- che il Comune di Scandicci, con nota prot. 21294 del 31.05.2011, ha ritenuto di non avvalersi del diritto di prelazione;
- che con nota dell'8.06.2011, acquisita in pari data al n. 22259 del protocollo generale di questa Amministrazione Comunale, i sigg. Gilberto Mariotti e Pietro Recchia hanno comunicato di aver acquistato in data 6.06.2011, dagli eredi della sig.ra Sestini Elena, l'immobile posto in via Pisana 92;
- che a tale nota é allegata copia della copia conforme all'originale dell'atto di vendita rep. 341569/26738 rogato dal notaio dott. Giuseppe Greco in corso di registrazione perché nei termini, rilasciata dal medesimo in data 8.06.2011.

Ravvisata la necessità di procedere al pagamento nel mese di aprile 2014 dell'imposta di registrazione del contratto di cui all'oggetto, per il periodo 1.04.2014 – 31.03.2015, in favore dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, in misura pari al 2% dell'importo annuale del canone di locazione aggiornato sulla base del 75% dell'aumento accertato dall'ISTAT;

Dato atto:

- che ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 3 del decreto-legge 6.07.2012 n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7.08.2012 n. 135, *'... per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ... per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.'*;
- che i Comuni sono ricompresi tra le predette amministrazioni;
- che dovendo quindi calcolare l'imposta annuale di registrazione sulla base dell'attuale canone annuo di locazione, pari ad Euro 27.137,88, l'importo della stessa, pari al 2%, arrotondata sulla base di quanto previsto dalle vigenti normative viene quindi ad essere pari ad Euro 543,00;
- che l'imposta di registro é a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
- che l'importo a carico della proprietà sarà anticipato da questo Ente e successivamente rimborsato dalla stessa dietro specifica richiesta da parte del Servizio Patrimonio Immobiliare;
- che l'importo dell'imposta di registrazione é per legge obbligatorio e non frazionabile;

DETERMINA

1. di dare atto che nel mese di aprile 2014, per i motivi in premessa specificati, si rende necessario sostenere la spesa relativa all'imposta di registrazione delle annualità successive alla prima, per il periodo 1.04.2014 – 31.03.2015, del contratto di locazione stipulato in data 28.03.2003, con decorrenza 1° aprile 2003, da questa Amministrazione Comunale per i locali posti in via Pisana n. 92 destinati a scuola di musica, registrato a Firenze il 16.04.2003 al n. 2930 Serie 3A, ammontante a complessivi Euro 543,00, precisando che la stessa è a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e che é, per legge, obbligatoria e non frazionabile.
2. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di Euro 271,50, corrispondente alla quota parte dell'imposta di registrazione a carico del Comune di Scandicci, trova la necessaria copertura finanziaria nello stanziamento allocato al Cap. 117000/42 del Bilancio 2014 "Imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile" – Imp. 740/2014.
3. di dare atto che la rimanente somma a carico della proprietà, corrispondente al 50% dell'imposta dovuta e quindi anch'essa pari ad Euro 271,50, sarà anticipata da questo Ente ed imputata al Cap. 655050/11 del Bilancio 2014 sotto la voce "Spese anticipate c/terzi – Spese registrazione contratti" – Imp. 741/2014 ed il relativo rimborso, previa richiesta del Servizio Patrimonio Immobiliare, sarà introitato al Cap. 287050/11 Entrata – Bilancio 2014 "Rimborso spese anticipate c/terzi – Rimborso anticipazione contratti" - Acc. 305/2014.
4. di liquidare alla competente Agenzia delle Entrate il complessivo importo di Euro 543,00 quale imposta di registrazione delle annualità successive alla prima, per il periodo 1.04.2014 – 31.03.2015, del contratto di locazione *de quo*, registrato a Firenze il 16.04.2003 al n. 2930 Serie 3A, ricordando che, per quanto sopra specificato, lo stesso è a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e che tale spesa é obbligatoria e non suscettibile di pagamento frazionato.
5. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato per il pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio della complessiva imposta di registro dovuta pari ad Euro 543,00, ivi compresa quindi la quota a carico della proprietà che sarà successivamente rimborsata dalla stessa dietro specifica richiesta del Servizio Patrimonio Immobiliare, come da modello F23 appositamente predisposto, previa pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Scandicci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7.08.2012 n. 134.
6. di dare atto che il pagamento di cui al presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

7. di stabilire che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RISORSE

Dr. Paolo Barbanti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.